

Oggetto: Parere dell'organo di revisione per avvio della **procedura comparativa** per l'affidamento di un incarico di supporto e consulenza nella procedura di definizione modalità cessione ramo d'azienda o liquidazione società CBBC srl (comuni di Manerbio, Alfianello, Cigole Milzano, Pavone del Mella, Seniga e Verolavecchia) – selezione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001

La Legge 30/12/2004, n. 311, all'articolo 1, comma 42 prevede: *“L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.*

Dall'esame della seguente documentazione pervenuta:

- Bozza di determinazione di avvio della procedura
- Bozza avviso per conferimento incarico
- Bozza contratto di collaborazione

si evince che l'oggetto della prestazione è il seguente:

affidamento di un incarico di supporto e consulenza nella procedura di definizione con modalità **cessione ramo d'azienda** o **liquidazione società CBBC srl** (comuni di Manerbio, Alfianello, Cigole Milzano, Pavone del Mella, Seniga e Verolavecchia)

La giurisprudenza della corte dei conti ha illustrato i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione pubblica può intendersi legittimata a conferire incarichi esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono i seguenti¹:

1. L'ente procedente deve aver **previamente accertato l'impossibilità di utilizzo delle strutture organizzative e delle risorse umane ad esso interne**. La verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un *prius* logico necessario, da rispettare ad opera dell'amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l'incarico. In tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere al momento dell'adozione dell'atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni dal contenuto generico.
2. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento

con cui è conferito l'incarico dev'essere corredato del **parere obbligatorio** (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente. La norma che viene, al riguardo, in considerazione è l'art. 1, c. 42, della L. 30 dicembre 2004, n. 311. L'affidamento di incarichi da parte degli enti locali in violazione del previo parere del revisore “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” (art. 1, c. 42, cit.).

3. L'incarico deve essere, inoltre, conferito sulla base di **procedure comparative** che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti (art. 7, c. 6-bis, D. Lgs. 165/2001).
4. **L'oggetto della prestazione dev'essere determinato**, dovendo corrispondere a obiettivi o progetti specifici e deve rientrare tra le competenze istituzionali attribuite dalla legge all'ente o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del TUEL, ma non possono rientrare, tra le prestazioni conferibili, funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo.
5. La prestazione richiesta all'incaricato deve essere “**altamente qualificata**”, potendosi prescindere dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
6. Gli incarichi conferiti devono essere **temporanei e non prorogabili** se non nei limiti del completamento di un'attività già avviata. È vietato il rinnovo dell'incarico in quanto un eventuale nuovo incarico dovrebbe fare riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito previo esperimento di apposita procedura comparativa (come anche ribadito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008).
7. L'atto di conferimento dell'incarico (completo dell'indicazione dell'incaricato, della ragione dell'incarico, del compenso, del curriculum vitae dell'interessato e della durata dell'incarico stesso) deve essere **pubblicato sul sito istituzionale dell'ente** “entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso”, comportando, l'omessa pubblicazione, l'irrogazione di sanzioni a carico dell'ente e costituendo, la stessa, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

¹ Deliberazione Corte dei conti dell'Emilia Romagna n. 241/2021; 69/2022 e 111/2023.

8. Se l'incaricato che riveste già la posizione di pubblico dipendente, è necessaria la previa **autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza, pena, in caso contrario, le conseguenze sanzionatorie e disciplinari sancite all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
9. Si rammenta, come ultimo requisito, l'affidamento dell'incarico in termini "individuali" e ciò in base alla espressa formulazione dell'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
10. L'incarico deve essere contemplato nella programmazione di cui all'articolo 3, comma 55 della legge 244/2007

Verificato,

- che l'incarico è incluso nella programmazione triennale degli incarichi
- che l'incarico sarà affidato tramite avviso pubblico nel rispetto dell'apertura e della trasparenza

Preso atto che

- L'Ente ha accertato e motivato adeguatamente l'assenza di risorse interne in grado di svolgere le medesime attività
- L'Ente ha documentato l'attinenza dell'oggetto alle funzioni istituzionali
- Il soggetto da incaricare avrà una elevata qualificazione professionale posto che verrà individuato tra gli iscritti all'Albo di ordini professionali.

In considerazione della documentazione prodotta, e subordinatamente al rispetto delle condizioni normative richiamate, il revisore

Esprime

Parere favorevole al conferimento dell'incarico esterno, ai sensi dell'art.1, comma 42, L 311/2004.

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro PERDOMINI

